

Publicato il 16/04/2018

**N. 02498/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00414/2016 REG.RIC.**  
**N. 00416/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio Abbamonte, in Napoli, viale Gramsci, 16;

*contro*

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

GSE – Gestore dei Servizi Energetici Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Fabrizio Pietrosanti, Tommaso Paparo, con domicilio digitale presso la p.e.c. professionale dei difensori;

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio Abbamonte, in Napoli, viale Gramsci, 16;

*contro*

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

GSE – Gestore Servizi Energetici Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Fabrizio Pietrosanti, Tommaso Paparo, con domicilio digitale presso la p.e.c. professionale dei difensori;

*per l'annullamento*

dell'informativa interdittiva antimafia cat. 12b.16/ANT/Area I, del 19 novembre 2015, prot. n. 65485, emessa dalla Prefettura di Caserta, nonché della nota della GSE – Gestore Servizi Energetici Spa prot. n. GSE/P20150091202 del 1° dicembre 2015.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, della Prefettura di Caserta e della GSE – Gestore Servizi Energetici Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 414/2016 e successivi motivi aggiunti, -OMISSIS- impugnava, chiedendone l'annullamento, i seguenti atti: a) l'informativa

interdittiva antimafia cat. 12b.16/ANT/Area I, del 19 novembre 2015, prot. n. 65485, emessa a suo carico ed a carico della -OMISSIS- dalla Prefettura di Caserta, nonché comunicata con nota in pari data; b) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui, in particolare: ba) il verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA) presso la Prefettura di Caserta del 13 novembre 2015; bb) le note della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Napoli prot. n. 125/NA/H7 13128 del 22 giugno 2015 e prot. n. 125/NA/H7 23392 del 18 novembre 2015; bc) la nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Napoli prot. n. 574878 del 23 ottobre 2012; bd) la nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Caserta prot. n. 40658 del 23 gennaio 2013; be) le note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta prot. n. 270774/1-2 P del 9 ottobre 2012 e prot. n. 270774/1-16 P del 5 novembre 2015; bf) la nota della Questura di Caserta – Divisione Polizia Anticrimine cat. Q2/2/ANT/B.N. del 7 novembre 2012; bg) la segnalazione CED del Ministero dell'interno; bh) ove occorrente, l'informativa interdittiva antimafia 12.b.16/ANT/Area I del 5 marzo 2008, prot. n. 1637, emessa dalla Prefettura di Caserta a carico della -OMISSIS-; bi) la nota del 1° dicembre 2015, prot. n. GSE/P20150091202, con la quale la GSE – Gestore Servizi Energetici s.p.a. aveva disposto la risoluzione della convenzione in conto energia n. D03H237337407 del 20 marzo 2012 (attributiva di tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta dalla conversione fotovoltaica della fonte solare) e della convenzione n. SSP00279694 del 23 marzo 2012 (avente per oggetto l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica).

2. Con ricorso iscritto a r.g. n. 414/2016 e successivi motivi aggiunti, la -OMISSIS- impugnava, chiedendone l'annullamento, i medesimi atti indicati retro sub n. 1, lett. a-bh, nonché la nota del 1° dicembre 2015, prot. n. GSE/P20150091202, con la quale la GSE – Gestore Servizi Energetici s.p.a. aveva disposto la risoluzione delle convenzioni in conto energia n.

D03R265501907 e n. D03H235458907 del 7 marzo 2012 (attributive di tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta dalla conversione fotovoltaica della fonte solare) e delle convenzioni n. SSP00391746 e n. SSP00207830 del 21 luglio 2011 (aventi per oggetto l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica)

3. La gravata informativa interdittiva antimafia cat. 12b.16/ANT/Area I, del 19 novembre 2015, prot. n. 65485, ex artt. 84, comma 4, e 91 del d.lgs. n. 159/2011 era così motivata, sulla scorta delle risultanze istruttorie ivi richiamate: “- -OMISSIS-, socio della -OMISSIS- dal 5 dicembre 2014, risulta destinatario di sentenza di condanna definitiva (n. -OMISSIS- emessa in data 9.11.2006 divenuta irrevocabile il 30.10.2008 dalla Prima Sezione della Corte di assise di appello di Napoli) ad anni tre di reclusione, mesi sei, ed al pagamento di € 464,00 per i reati previsti e puniti dagli artt. 81, 110 cod. pen. ed artt. 10-12 l. 14.10.1974, n. 497, art. 7 l. n. 203/1991 (detenzione illegale di un fucile cal. 12 tipo ‘safari’ ed un fucile mitragliatore con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa clan dei ‘Casalesi’); - -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, amministratore della società -OMISSIS-, è stato presidente del c.d.a. della società -OMISSIS- società cooperativa a r.l., destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Caserta, confermato sia dal TAR Campania con sentenza n. -OMISSIS- che dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-”.

3. Nell'avversare tale impianto motivazionale, i ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- lamentavano, in estrema sintesi, che: - il fatto criminoso accertato a carico di -OMISSIS- sarebbe isolato e datato in epoca risalente (1996) e, oltre a non aver comportato l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, sarebbe stato susseguito da una buona condotta del reo in sede di espiatione della pena irrogata, così da risultare privo del requisito dell'attualità; - la connotazione mafiosa dell'aggravante ex art. 7 della l. n. 203/1991 non sarebbe

automaticamente estensibile dalla persona del condannato (-OMISSIS-) a soggetti terzi, quale, segnatamente, la compagine societaria (-OMISSIS-) partecipata dal primo; - l'emissione dell'informativa interdittiva antimafia 12.b.16/ANT/Area I del 5 marzo 2008, prot. n. 1637, a carico della -OMISSIS- neppure avrebbe reso automaticamente controindicato l'amministratore di quest'ultima, -OMISSIS- (incensurato), e, con lui, la -OMISSIS-, dal medesimo partecipata e amministrata; - gli atti adottati da GSE – Gestore Servizi Energetici s.p.a. sarebbero affetti da illegittimità derivata.

4. Costituitisi in entrambi i giudizi introdotti dai ricorsi iscritti a r.g. n. 414/2016 e n. 416/2016, sia il Ministero dell'interno sia la GSE eccepivano l'infondatezza delle censure rassegnate ex adverso, delle quali richiedevano, quindi, il rigetto.

5. All'udienza pubblica del 7 febbraio 2018, le cause instaurate con i ricorsi in epigrafe venivano trattenute in decisione.

## DIRITTO

1. In rito, il Collegio ravvisa, innanzitutto, i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi instaurati con i ricorsi iscritti a r.g. n. 414/2016 e n. 416/2016.

Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due cause: l'identità sia dell'amministrazione resistente (Ministero dell'interno) sia della causa petendi e del petitum quanto all'impugnata informativa interdittiva antimafia cat. 12b.16/ANT/Area I, del 19 novembre 2015, prot. n. 65485, oltre che la perfetta corrispondenza tra gli atti consequenziali, unitamente ad essa impugnati (note della GSE, prot. n. GSE/P20150091202, del 1° dicembre 2015, recanti la risoluzione delle convenzioni per agevolazioni tariffarie ed erogazioni di energia elettrica).

2. Nel merito, i ricorsi in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti si rivelano infondati per le ragioni illustrate in appresso.

3. Innanzitutto, giova rammentare, in via generale, che – come rilevato da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016 – l’informativa interdittiva antimafia è una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento dell’amministrazione pubblica: nella sostanza, essa comporta che l’autorità prefettizia escluda che un imprenditore – pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione – possa considerarsi affidabile e instaurare rapporti contrattuali con enti pubblici ovvero essere destinatario di titoli abilitativi individuati dalla legge.

Sotto tale profilo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: in altri termini, una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri.

3. Svolta tale premessa, giova rievocare il complessivo quadro indiziario emerso a carico di -OMISSIS- e della -OMISSIS-.

3.1. Le argomentazioni inferenziali allestite dall’autorità prefettizia a suffragio dell’adottata misura ostativa ruotano precipuamente: a) sulla figura di -OMISSIS- (socio della -OMISSIS-), siccome condannato in via definitiva per il delitto di detenzione illegale di armi da fuoco con l’aggravante ex art. 7 della l. n. 203/1991 dell’agevolazione in favore del noto clan camorristico dei ‘Casalesi’; b) sulla figura del menzionato -OMISSIS- (socio ed amministratore unico della -OMISSIS-, nonché fratello di -OMISSIS-), riguardata sotto il rilevante profilo dell’informativa interdittiva antimafia 12.b.16/ANT/Area I del 5 marzo 2008, prot. n. 1637, emessa dalla Prefettura di Caserta a carico della -OMISSIS-, dallo stesso amministrata, e ritenuta legittima sia da TAR Campania, Napoli, sez. I, -OMISSIS- sia, in appello, da Cons. Stato, sez. V, -OMISSIS-.

3.2. Tali rilievi trovano significativo riscontro analitico-esplicativo nei ragguagli contenuti nelle note del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta prot. n. 270774/1-2 P del 9 ottobre 2012 e prot. n. 270774/1-16 P, del 5 novembre 2015

(esspressamente richiamate dalla gravata informativa interdittiva antimafia cat. 12b.16/ANT/Area I, del 19 novembre 2015, prot. n. 65485).

“-OMISSIS- – recita la nota del 9 ottobre 2012, prot. n. 270774/1-2 P – risulta ... - 31.10.2006 in Casal di Principe, controllato dai locali CC in compagnia di -OMISSIS-, gravato da condanna penale per estorsione; - 13.2.2007 in San Felice a Canello controllato dai locali CC in compagnia del fratello -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, ivi residente ... inoltre, -OMISSIS-, sopra indicato, il 2.12.2005 in Casal di Principe è stato controllato da personale della Polizia di Stato a bordo dell'autovettura Mercedes -OMISSIS- di proprietà del fratello -OMISSIS-, in oggetto generalizzato”.

“A far data 5 dicembre 2014 – soggiunge la successiva nota del 5 novembre 2015, prot. n. 270774/1-16 P – ha assunto la qualifica di socio -OMISSIS- in oggetto, sul conto del quale risulta la sentenza (n. -OMISSIS- emessa in data 9.11.2006 (irrevocabile il 30.10.2008) dalla Prima Sezione della Corte di assise di appello di Napoli) di condanna definitiva di anni 3 di reclusione, mesi 6 di multa ed € 464,00 per i reati previsti e puniti dagli artt. 81, 110 cod. pen. e artt. 10-12 e 14 della l. 14.10.1974, n. 497, art. 7 l. n. 203/1991 (detenzione e porto illegale di un fucile cal. 12 tipo ‘safari’ ed un fucile mitragliatore con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa dei ‘Casalesi’)”.

3.3. Ad illustrazione e integrazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell'impugnato provvedimento interdittivo concorre, altresì, il seguente resoconto fornito dalla Prefettura di Caserta con l'esibita nota cat. 12.B.16/ANT/Area I, del 1° marzo 2015, prot. n. 13232:

“Elemento fortemente indiziante è la circostanza che -OMISSIS-, socio della -OMISSIS-, risulta essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di detenzione illegale di armi con l'aggravante di aver favorito l'organizzazione mafiosa dei ‘Casalesi’ (art. 7 della l. n. 203/1991).

Il quadro indiziario del pericolo d'infiltrazioni mafiose, oltre a detto importante elemento si correda della circostanza che l'amministratore unico (fratello di -OMISSIS-) -OMISSIS- riveste la carica di presidente del c.d.a. della società -OMISSIS- società cooperativa, destinataria di provvedimenti interdittivi antimafia nel 2008 e nel 2015.

E' opportuno evidenziare che l'informazione ostativa antimafia del 2008 è stata confermata in sede giurisdizionale amministrativa sia dal TAR Campania (sentenza n. -OMISSIS-) che dal Consiglio di Stato (sentenza n. -OMISSIS-).

La società -OMISSIS- società cooperativa avverso l'ulteriore provvedimento interdittivo del 2015 ha proposto ricorso al TAR Campania, ad oggi, non ancora definito ...

Il quadro indiziario del plausibile condizionamento o quantomeno influenza della società -OMISSIS- Società Cooperativa alle organizzazioni criminali operanti sul territorio locale, è stato delineato da una serie di elementi fattuali ovvero i rapporti di parentela ed affinità dei membri del consiglio di amministrazione con -OMISSIS- (-OMISSIS- e -OMISSIS- rispettivamente fratello e cognato) nonché le reiterate frequentazioni nel tempo degli stessi, che sono continuate anche dopo l'emissione del provvedimento ostativo del 2008, con soggetti, alcuni anche di un certo spessore criminale, con condanne o precedenti di polizia. Ulteriore elemento indiziante è stata la circostanza non poco rilevante che della compagine societaria per il passato hanno fatto parte sia il citato -OMISSIS- che l'altro germano -OMISSIS-, gravato anch'egli da precedenti polizia”.

4. Ora, le suindicate circostanze, soprattutto ove riguardate nel loro complesso e nella loro reciproca concatenazione logico-fattuale, costituiscono elementi sintomatico-presuntivi del pericolo di infiltrazione mafiosa.

Si tratta, cioè: - della condanna definitiva, emessa a carico di -OMISSIS- (socio della -OMISSIS-) per il delitto di detenzione illegale di armi da fuoco con

l'aggravante ex art. 7 della l. n. 203/1991 dell'agevolazione in favore del noto clan camorristico dei 'Casalesi'; - del ruolo partecipativo e gestorio rivestito da -OMISSIS- (socio ed amministratore unico della -OMISSIS-, nonché fratello di -OMISSIS-) nella -OMISSIS-, colpita dall'interdittiva antimafia 12.b.16/ANT/Area I del 5 marzo 2008, prot. n. 1637 (ritenuta legittima sia da TAR Campania, Napoli, sez. I, -OMISSIS- sia, in appello, da Cons. Stato, sez. V, -OMISSIS-); - degli stretti rapporti di parentela, frequentazione e cointeressenza economica tra i due fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- e del conseguente effetto accentuativo dei singoli e rispettivi fattori di controindicazione antimafia.

Siffatti elementi convergono in termini gravi, precisi e concordanti nel formare un quadro indiziario più che sufficiente – in base alla regola di giudizio del 'più probabile che non' o 'id quod plerumque accidit' (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4657/2015; n. 1328/2016; n. 1743/2016; n. 3333/2017; n. 4295/2017) – a ingenerare un ragionevole convincimento sul pericolo di condizionamento mafioso nei confronti dei soggetti ricorrenti.

Al riguardo, è appena il caso di rammentare che l'interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011; n. 5019/2011; n. 5130/2011; n. 254/2012; n. 1240/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n.

4208/2012; n. 1329/2013; sez. VI, n. 4119/2013; sez. III, n. 4414/2013; n. 4527/2015; n. 5437/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1951/2011; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3242/2011; n. 3622/2011; n. 2628/2012; n. 2882/2012; n. 4127/2012; n. 4674/2013; n. 858/2014; n. 4861/2016; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 401/2012; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1875/2012; TAR Basilicata, Potenza, n. 210/2013; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1923/2014).

Le censure rassegnate dai ricorrenti in termini parcellizzati finiscono, dunque, inevitabilmente per infrangersi di fronte alla ricognizione globale ed organica su base inferenziale compiuta dalla Prefettura di Caserta sulla scorta delle risultanze delle verifiche istruttorie condotte dalle forze di polizia e delle conclusioni raggiunte dal gruppo GIA, richiamate nel provvedimento impugnato.

5. Di fronte a detta ricognizione finiscono, in particolare, per infrangersi gli ordini di doglianze volti a stigmatizzare l'automatismo nella propagazione dei connotati di mafiosità dalla condanna per reato aggravato ai sensi dell'art. 7 della l. n. 203/1991 e dall'interdittiva a carico della -OMISSIS- alla posizione della -OMISSIS- e del suo socio ed amministratore unico -OMISSIS- (peraltro incensurato).

Proprio nell'evidenziata natura inferenziale e probabilistica – suggestivamente rappresentata dai ricorrenti in termini di mero automatismo – del giudizio che l'autorità prefettizia è chiamata a formulare senza dover superare la soglia penalistica del 'ragionevole dubbio' risiede, infatti, la peculiarità essenziale della misura ostativa antimafia, siccome strumentale e necessaria all'attuazione del richiamato obiettivo di massima anticipazione del livello di prevenzione contro il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nelle attività imprenditoriali.

6. In tale prospettiva, si rivela, dunque, priva di pregio anche la deduzione difensiva in base alla quale -OMISSIS- sarebbe incensurato.

Ed invero, come statuito da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016, “è estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio ... poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante. Occorre invece valutare il rischio di inquinamento mafioso in base all'ormai consolidato criterio del ‘più probabile che non’, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso. Per questo gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione. I fatti che l'autorità prefettizia deve valorizzare prescindono, infatti, dall'atteggiamento antiggiuridico della volontà mostrato dai singoli e finanche da condotte penalmente rilevanti, non necessarie per la sua emissione ... ma sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare sull'impresa anche al di là e persino contro la volontà del singolo” (cfr. anche, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, n. 3208/2014; n. 4286/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2866/2016; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 7/2017).

7. Proseguendo a scrutinare in dettaglio i motivi di gravame articolati dai ricorrenti, neppure accreditabile è quello incentrato sulla pretesa inattualità del fatto criminoso accertato a carico di -OMISSIS-.

Osserva, al riguardo, il Collegio che il rischio di inquinamento mafioso può considerarsi superato non solo e non tanto per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dai fatti contestati senza che sia emersa alcuna evenienza

negativa, quanto anche e soprattutto per il sopraggiungere di fatti positivi – nel caso in esame, non ravvisabili in concreto, almeno fino all’emissione dell’impugnata informativa interdittiva antimafia cat. 12b.16/ANT/Area I, del 19 novembre 2015, prot. n. 65485 –, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti controindicati, che persuasivamente e fattivamente dimostrino l’inattendibilità delle situazioni rilevate in precedenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 553/2015; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 653/2012; n. 103/2016; n. 1184/2016; n. 3462/2016).

Il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né implica l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio ai fini di un nuovo provvedimento, donde l’irrilevanza della ‘risalenza’ dei dati considerati, ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l’impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d’ombra della mafiosità (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4323/2015).

Non senza soggiungere, peraltro, che la gravità circostanziale del reato commesso dal prefato -OMISSIS- (“detenzione illegale di un fucile cal. 12 tipo ‘safari’ ed un fucile mitragliatore con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa clan dei ‘Casalesi’”) imponeva, nella specie, un ‘tempus emendationis’ ad essa proporzionale e, quindi, sufficientemente prolungato.

8. Le superiori considerazioni non risultano menomate dal fatto che, in esito al riesame del precedente provvedimento interdittivo, la Prefettura di Caserta, con nota cat. 12b.16/ANT/Area I, del 23 dicembre 2016, prot. n. 88284, abbia aggiornato in termini liberatori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, la posizione antimafia della -OMISSIS-, tenuto

precipuamente conto “- dell’intervenuta riabilitazione a carico del socio - OMISSIS-, la cui condanna era stato motivo determinante per l’adozione del precedente provvedimento interdittivo emesso; - che il predetto -OMISSIS- comunque è cessato dal 2.8.2016 dalla carica di socio della ... -OMISSIS-; - che l’amministratore unico -OMISSIS- a decorrere dal 9.9.2016 è cessato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di altra società destinataria di provvedimenti interdittivi antimafia”.

A ben vedere, trattasi di eventi (provvedimento di riabilitazione emesso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli il 22 marzo 2016 a beneficio di -OMISSIS-; fuoriuscita di quest’ultimo dalla compagine della -OMISSIS-, in data 2 agosto 2016; cessazione di -OMISSIS- dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione dell’interdetta -OMISSIS-, in data 9 settembre 2016) tutti successivi all’emissione della gravata informativa interdittiva antimafia cat. 12b.16/ANT/Area I, del 19 novembre 2015, prot. n. 65485.

Simili sopravvenienze in corso di causa (unitamente al decorso di un ulteriore arco temporale), se, dunque, da un lato, rendono giustificabile la disposta rimozione degli effetti ostativi dell’originaria misura ex artt. 84, comma 4, e 91 del d.lgs. n. 159/2011, d’altro lato, valgono, vieppiù, corroborare il convincimento di legittimità che sulla stessa il Collegio è venuto a formarsi necessariamente ‘ora per allora’, con riferimento, cioè, al momento della sua adozione, quando ancora gli eventi in parola non si erano perfezionati, e quando il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di tipo camorristico era, quindi, da reputarsi persistente.

9. Conseguentemente, risultano insussistenti i vizi di illegittimità derivata dedotti avverso gli atti adottati da GSE – Gestore Servizi Energetici s.p.a..

10. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, i ricorsi in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti vanno respinti.

11. Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della delicatezza della vicenda contenziosa, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- riunisce i giudizi instaurati con i ricorsi iscritti a n. 414/2016 e n. 416/2016;
- respinge i suindicati ricorsi iscritti a r.g. n. n. 414/2016 e n. 416/2016 ed i relativi motivi aggiunti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi indicati in epigrafe e in motivazione.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Olindo Di Popolo**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.